



Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: lo stato dell'arte Tribunale Bolzano, ufficio GIP, sentenza 02.03.2011 n° 105

La sentenza n. 105/11 del GIP presso il Tribunale di Bolzano consente di ricapitolare lo stato dell'arte in merito al reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti di cui all'art. 187 C.d.S.. Giurisprudenza di legittimità e di merito ha da qualche tempo precisato quale sia l'elemento oggettivo del reato: "la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187, commi primo e secondo, cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione." (Cassazione Penale, sez IV, 8 luglio 2008, n. 33312). Il reato di cui all'art. 187 C.d.S. risulta pertanto integrato dalla concorrenza di due elementi, dei quali l'uno obiettivamente rilevabile (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti" (Tribunale Camerino, 28 aprile 2009; Arch. Giur. Circol e sinistri 2009, 9, 739).....



LAVORO: OK DEFINITIVO DEL CDM A DECRETO LAVORI USURANTI SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO APPROVATO DAL CDM IL 14.04.2011

(ASCA) - Roma, 13 apr - Il Consiglio ha approvato definitivamente, dopo l'acquisizione dei pareri prescritti, il decreto legislativo che regola l'accesso al pensionamento anticipato per coloro che effettuano lavori particolarmente usuranti. E' quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi.

Sono considerati 'usuranti', fra gli altri, i lavori in gallerie, cave e miniere, in cassoni ad aria compressa, in spazi sottomarini, quelli eseguiti ad alte temperature, in spazi ristretti, per asportazione dell'amianto, nonché alcuni lavori notturni, quelli delle cosiddette 'linee catena', le attività di conduzione di determinati veicoli di trasporto collettivo.

Schema di Decreto Legislativo ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in tema di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.



Frenata brusca dell'autobus: il passeggero va sempre indennizzato Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 23.02.2011 n° 4442

In caso d'infortunio sull'autobus il passeggero ha comunque diritto ad avere un'indennità per i danni patiti, anche se l'autista non ha colpa, così si sono pronunciati i giudici della Suprema Corte con l'ordinanza n. 4442/2011. La Cassazione ha convalidato il risarcimento "modesto" accordato a un signore di Catania, caduto sull'autobus a causa di una brusca frenata. La caduta non era imputabile al conducente, poiché non aveva avuto la possibilità di tenere una condotta di guida diversa, perché costretto a frenare per l'improvvisa invasione della corsia di un motorino cui ha attribuito l'esclusiva responsabilità dell'evento.

La Corte d'Appello di Catania aveva riconosciuto un indennizzo di modesta entità al passeggero, che insoddisfatto ha fatto ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso e ha colto l'occasione per ricordare in quali casi "in tema di trasporto di persone", operi la presunzione di responsabilità negli incidenti accaduti sull'autobus. Osservando a tal proposito, che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1681 c.c. a carico del vettore per i danni del viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa tale presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore.

La sentenza impugnata, non si è affatto discostata da quest'orientamento, visto che il conducente dell'autobus "era stato costretto a frenare all'improvviso". In ogni caso, il passeggero, avrà diritto ad un modesto indennizzo per i danni patiti in seguito alla caduta....



FAST Ferrovie Piemonte e Valle d'Aosta

Via Sacchi, 45 - 10125 Torino

Tel. 0115097310/0116653849 – Fax 0115087000/0116652007 – Tel. FS 95923849 – Fax FS 95922007

E-mail piemonte@fastferrovie.it

